

Civile Ord. Sez. L Num. 15558 Anno 2019

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: MARCHESE GABRIELLA

Data pubblicazione: 10/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 17621-2015 proposto da:

██████████. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2019

1349

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ██████████;

~~RECORDE~~, domiciliato ope legis presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dagli Avvocati ~~RECORDE~~, ~~RECORDE~~

~~RECORDE~~;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 169/2015 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 22/04/2015 R.G.N. 647/2014.

FATTO

RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Torino, con sentenza nr. 169 del 2015, respingeva il gravame proposto dal Fallimento [REDACTED] srl in liquidazione (di seguito, per brevità, anche [REDACTED]) avverso la decisione con la quale il Tribunale di Torino aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da [REDACTED], ai sensi dell'art. 1676 cod.civ., nei confronti della società committente [REDACTED] S.p.A., per il pagamento di retribuzioni non corrisposte in forza dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della [REDACTED], appaltatrice;

1.1. la Corte distrettuale, a fondamento del *decisum*, ha osservato come l'azione ex art. 1676 cod. civ. trovasse la sua specifica previsione nella legge sicché non fosse destinata a cedere di fronte all'apertura di una procedura concorsuale; nel caso di specie, il lavoratore aveva manifestato la volontà di esercitare l'azione diretta nei confronti del committente, in sede di conciliazione sindacale sottoscritta prima della dichiarazione di fallimento, così rendendo indisponibile il credito dell'appaltatrice nei confronti del committente;

avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il [REDACTED] O.I.S. s.r.l. in liquidazione, affidato a tre motivi;

hanno resistito, con controricorso, [REDACTED] e [REDACTED] S.p.A.;

il [REDACTED] srl in liquidazione e la [REDACTED] S.p.A. hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis* 1. cod.proc.civ.;

DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1676 cod.civ. in relazione agli artt. 51, 52, 53 e 54 del Regio Decreto nr. 267 del 1942 (di seguito, legge fallimentare) e dell'art. 2751 cod.civ.;

1.1. la critica investe il riconoscimento di un'azione diretta del lavoratore nei confronti del committente dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1676 cod.civ., pur in presenza del fallimento di quest'ultimo;

1.2. il motivo è infondato;

1.3. come, infatti, affermato nella pronuncia nr. 3559 del 2001 (e in senso conforme, le successive nr. 16577 del 2004, nr. 10626 del 2006; nr. 22304 del 2007; nr. 515 del 2016), in materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 cod.civ., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione «diretta», incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della «*par condicio creditorum*»), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio;

1.4. sempre secondo la pronuncia nr. 3559 del 2001, il pagamento eseguito dal committente agli ausiliari dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. estingue, in corrispondenza della somma versata, sia il debito del medesimo committente verso l'appaltatore, sia il debito di quest'ultimo verso i lavoratori;

1.5. tale orientamento, al quale si sono conformati i giudici di merito, merita di essere ribadito in questa sede, non sussistono ^{nessune} ragioni per discostarsene e trovando le deduzioni del Fallimento approfondita risposta nei richiamati precedenti di questa Corte;

1.6. la sentenza impugnata è, dunque, immune dalla mossa censura;

2. con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1676 cod.civ. in relazione agli artt. 410 e 414 cod.proc. e all'art. 45 della legge fallimentare nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;

2.1. la decisione impugnata è censurata nella parte in cui avrebbe collegato l'effetto dell'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente non alla domanda ex art. 1676 cod.civ., manifestata con lettera raccomandata del 5.7.2013 e quindi quando ■■■■ era già fallita (stante la dichiarazione di fallimento in data 1.6.2013), ma alla volontà espressa dal lavoratore in sede di sottoscrizione di un verbale di conciliazione che palesava, invece, la «mera intenzione» del dipendente di agire nei confronti del committente;

2.2. il motivo è, nel complesso, inammissibile;

2.3. è inammissibile la censura che investe la motivazione perché trascura di considerare quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez.un., nr. 19881 del 2014; Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014) ovvero che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, nr. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. nr. 83 del 2012 deve essere interpretata come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che ricorre ove la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del *decisum*, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione;

2.4. è inammissibile, per il resto, il motivo perché, al di là della mera enunciazione contenuta in rubrica, non sviluppa alcuna argomentazione in punto di violazione dell'art. 45 della legge fallimentare, ponendo piuttosto questione di valutazione del verbale di conciliazione (*id est*: della sua interpretazione), impedita, in radice, dalla mancata trascrizione del verbale medesimo (e dalla omessa indicazione della sede processuale di rinvenimento), in violazione degli oneri di deduzione e di specificazione, imposti dal combinato disposto degli art. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod. proc.civ.;

3. con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1676 cod. civ. in relazione all'art. 56 della legge fallimentare ed agli artt. 1299 e 1243 cod.civ. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;

3.1. la critica investe l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui «la riduzione del debito della committente nei confronti dell'appaltatore non appare censurabile alla stregua dell'art. 56 della legge fallimentare»;

3.2. anche il terzo motivo è inammissibile;

3.3. la Corte di appello ha ritenuto, in base all'accertamento contenuto nella decisione impugnata e (per quanto innanzi) divenuto definitivo, che il lavoratore avesse ottenuto il pagamento del dovuto in virtù dell'azione diretta, ex art. 1676 cod. civ., esperita nei confronti della società committente (che non necessariamente richiede la proposizione della domanda giudiziale) anteriormente alla dichiarazione di fallimento;

3.4. ne consegue che le osservazioni in merito all'art. 56 della legge fallimentare, pure contenute nella pronuncia della Corte di appello, sono da considerare eccedenti rispetto alla principale e decisiva argomentazione di cui al paragrafo che precede e,

come tali, costituiscono meri «*obiter dicta*», non suscettibili di censura in sede di legittimità (*ex plurimis*, Cass. nr. 11160 del 2004; Cass. nr. 23635 del 2010; Cass. nr. 1815 del 2012);

in conclusione, il ricorso va respinto, con le spese liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dei difensori di [REDACTED], dichiaratisi antistatari;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gina e Luisa Dell'Orfano *per il Beccaria*.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 4 aprile 2019

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO
Giovanni Ruello



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione LAVORO

Il Presidente
Dott. Vittorio NOBILE
Vittorio Nobile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale